

	Ministero dell'istruzione e del merito Istituto Comprensivo Statale di Casatenovo Via San Giacomo, 20 - 23880 Casatenovo (LC) Tel. 039 9204798 – cod. Mec. LCIC830005 – C.F.94033460133 email Uffici: lcic830005@istruzione.it PEC: lcic830005@pec.istruzione.it Sito web: www.comprensivocasatenovo.edu.it	
---	--	---

Casatenovo, (Vedi segnatura)

Al Personale Docente
e p.c.
Al DSGA
Agli Atti della Scuola

Oggetto: decreto costituzione GLO —a.s. 2025/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2);

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTO il D. P. R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTE le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;
Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;

CONSIDERATA la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013;

VISTA la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017 n.66, Decreto attuativo L. 107/2015;

VISTO il D. Lgs n. 96/2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107”;

VISTO Il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2 - ter del decreto legislativo 66/2017.”
Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182; pag. 2 di 3

RICHIAMATO l'art. 10 del D.lgs n. 66/2017 così come modificato dal D. Lgs n. 96/2019 che all'art.10 demanda ai Dirigenti Scolastici la procedura di valutazione sul contingente di sostegno che necessita nella scuola e la costituzione (art. 9 comma 10) dei gruppi di lavoro operativi (GLO) al fine della definizione dei PEI e la proposta di quantificazione delle ore di sostegno;

VISTO il Decreto del MIM n.153 del 1° agosto 2023, relativo alle disposizioni correttive al Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale del piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66;

CONSIDERATA la complessità delle tematiche inerenti l'inclusione degli alunni disabili, con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento e B.E.S. individuati dai consigli di classe al fine di realizzare il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dal D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione;

TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze dei componenti del GLO;

CONSIDERATO l'organigramma dell'Istituto

DECRETA

La costituzione del G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) dell'istituto per l'a.s. 2025/2026

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il G.L.O. è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs. 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui il Decreto 66/2017 attribuisce la denominazione di G.L.O., è composto:

- dal Dirigente Scolastico;
- dal Consiglio di Classe o, per la Scuola dell'infanzia e Primaria, dai docenti contitolari della sezione o della classe;
- dai genitori dell'alunno con disabilità o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- con la partecipazione delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità ;
- con il necessario supporto, dell'unità di valutazione multidisciplinare dell'ATS.

Le funzioni di Presidente spettano alla Dirigente scolastica che esercita potere di delegare la funzione. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari.

Art. 3 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d'inclusione
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa afferma che il PEI viene “elaborato e approvato” dal G.L.O. e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione *ICF* dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolta dal personale ausiliario nell'ambito del *plesso scolastico*, e la proposta delle *risorse* professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione.

E' nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno alla classe. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove sopravvenute condizioni di *funzionamento* della persona”.

Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le *istituzioni scolastiche* interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”.

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. E' compito del DS emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 4 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene pubblicato all'Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della Scuola- Sezione Atti generali - Sottosezione Atti Amministrativi generali. Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simonetta Baldari